



Il problema dell'eredità vacante e le diverse modalità del suo superamento*



Riccardo Omodei Salè

Prof. ord. dell'Università di Verona

SOMMARIO: 1. Il procedimento successorio *mortis causa* e la vacanza c.d. definitiva dell'eredità. – 2. Prima modalità di superamento della vacanza ereditaria: vocazione dei chiamati in subordine determinata *per relationem*. – 3. Seconda modalità di superamento della vacanza ereditaria: vocazione dei chiamati in subordine determinata in maniera autonoma. – 4. Terza modalità di superamento della vacanza ereditaria: disattivazione della fattispecie che ha dato causa alla situazione di vacanza, con conseguente ripristino dello scenario successorio originario. – 5. Conclusioni.

1. Il procedimento successorio *mortis causa* e la vacanza c.d. definitiva dell'eredità

La successione ereditaria risponde, come noto, all'esigenza di provvedere alla sorte dei rapporti giuridici, che non si estinguono automaticamente, rimasti privi di titolare in seguito alla morte dell'individuo, al fine di garantirne la necessaria continuità¹. Tale

* Il contributo apparirà nell'opera collettanea *Procedimento successorio: fasi, soggetti, atti e attività*, a cura di A. MANIACI, ed è, altresì, destinato al *Liber Amicorum* per Fabio Padovini.

¹ In questi termini, v. SCHLESINGER, voce *Successioni (diritto civile): parte generale*, in *Nov. D.*, XVIII, Torino, 1971, 749; nel medesimo senso, cfr. già D'AVANZO, *Delle successioni*, I, Firenze, 1941, 9, il quale ha osservato come, «vero in ogni altro campo, il principio "*mors omnia solvit*" non lo è più, almeno in gran parte, per il diritto, in cui [...] esigenze morali, economiche e politiche richiedono che a garanzia del credito e delle ricchezze sociali – sulle quali incidono quelle private – i rapporti d'una persona non si abbiano ad estinguere dopo la sua morte ma continuino a sopravvivere, beninteso fin dove ciò è compatibile con la scomparsa di chi n'era titolare, e trapassino in un nuovo

vicenda successoria, avente ad oggetto la generalità delle situazioni, attive e passive, che facevano capo al defunto², non si compie, tuttavia, in un solo istante, bensì dà vita ad un procedimento³, ovvero ad una complessa sequenza di fatti e atti intimamente collegati, disposti in un determinato ordine logico-cronologico, i quali, pur nella rispettiva autonomia, concorrono tutti al realizzarsi dell'effetto finale, nella specie rappresentato dall'acquisto della qualità di erede da parte di un determinato soggetto⁴.

Si comprende, pertanto, come costituisca una sorta di anomalia rispetto al regolare svolgersi di detto procedimento, quale può essere ricostruito sulla base di quanto desu-

soggetto che sia chiamato a succedergli o a causa delle relazioni di parentela, di matrimonio che lo univano al *de cuius* o per la volontà propria di questo». Considerazioni sostanzialmente analoghe si ritrovano generalmente anche nella dottrina straniera: cfr., ad esempio, in relazione al diritto francese, TERRÉ – LEQUETTE – GAUDEMET, *Droit civil, Les successions, Les libéralités*, 4^e éd., Paris, 2014, 82; con riguardo al diritto spagnolo, DIÉZ-PICAZO – GULLÓN, *Sistema de derecho civil*, IV, t. 2, *Derecho de sucesiones*, 12^a ed., Madrid, 2017, 23 s.; con riferimento al diritto svizzero, PIOTET, *Erbrecht*, in *Schweizerisches Privatrecht*, IV/1, Basel, 1978, 1.

² Cfr., in proposito, DE CUPIS, voce *Successione ereditaria (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 1258, il quale, proprio in base al diverso ruolo svolto rispetto alla conservazione dei rapporti patrimoniali dopo la morte del loro titolare, ha differenziato la successione ereditaria dalla successione a titolo di legato; per l'individuazione di una simile diversità funzionale, v. già BARBERO, *Sistema del diritto privato italiano*, II, 6^a ed., Torino, 1965, 860, secondo cui «è proprio in quanto “eredità” che [la successione *mortis causa*] risponde alle esigenze prospettate [nel testo], esigenze *obiettive* o d'interesse della collettività, mentre in quanto “legato” serve principalmente a soddisfare esigenze *soggettive* dello stesso *de cuius* (legato *testamentario*) o esigenze particolari di altre persone designate dalla legge (legato *c.d. ex lege*)». Da ciò discende che, mentre la successione *mortis causa* a titolo universale è un fenomeno *necessario*, la successione a titolo di legato ha, viceversa, carattere meramente *eventuale* e *accidentale* (così COVIELLO Jr., *Diritto successorio (corso di lezioni)*, Bari, 1962, 50 s.).

³ Sulla nozione di procedimento, v., in generale, SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, 9^a ed., Napoli 2002, 103 s., nonché, più ampiamente, DI PRISCO, voce *Procedimento (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986, 845 ss. Per l'elaborazione della categoria concettuale del procedimento, cfr., poi, SALV. ROMANO, *Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato*, Milano 1961, *passim*, e, sia pure con particolare riguardo alla formazione del contratto, BENEDETTI, *Dal contratto al negozio unilaterale*, Milano, 1969, spec. 53 ss. Nello specifico ambito delle successioni *mortis causa*, la prospettiva procedimentale risulta tendenzialmente adottata dalla dottrina più recente: cfr., in particolare, BARBA, *La rinuncia all'eredità*, Milano 2008, spec. 10 ss.; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, I, 5^a ed., Milano, 2023, 22 ss.; GENGHINI – CARBONE, *Le successioni a causa di morte*, I, Padova, 2012, 127 ss.; BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, 12^a ed., Torino, 2025, 77 ss. Hanno, invece, preferito il ricorso alla categoria della fattispecie (complessa o a formazione progressiva), ad esempio, BETTI, *Appunti di diritto civile, Diritto di successione*, Milano, 1928-1929, 6; ALLARA, *La successione familiare suppletiva*, Torino, 1954, spec. 28 ss.; PALAZZO, *Le successioni*, I, 2^a ed., in *Tratt. Iudica-Zatti*, Milano, 2000, 182. Taluni, infine, sembrano essersi indifferentemente collocati in entrambe le prospettive indicate: cfr., in via esemplare, FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, Art. 456-511, 3^a ed., in *Comm. Scialoja-Branca-Galgano*, Bologna-Roma, 1997, sub art. 457, 121 s.

⁴ Ha definito l'acquisto dell'eredità come «la finalità essenziale e l'effetto più imponente della successione ereditaria», ANDREOLI, *La vocazione ereditaria*, in *Studi senesi*, LIV, 1940, 186.

mibile dalle norme di cui agli artt. 456, 457 e 459 c.c.⁵, l'ipotesi in cui, per un qualsiasi motivo, lo scenario successorio iniziale non possa realizzarsi, oppure, una volta realizzatosi, con il perfezionamento dell'acquisto ereditario, venga successivamente meno⁶.

In tale ipotesi, si profila la vacanza c.d. definitiva dell'eredità⁷, una eventualità potenzialmente drammatica per lo stesso procedimento successorio, che deve, invero, in ogni caso individuare il necessario continuatore dei rapporti giuridici che facevano capo al *de cuius*⁸. Eventualità cui l'ordinamento non può, quindi, che reagire dando ulteriore impulso al procedimento successorio, mediante la devoluzione in favore dei chiamati in subordine, la quale a sua volta si rinnova fino a che non intervenga l'acquisto definitivo dell'eredità da parte di taluno di costoro.

⁵ Cfr., in proposito, CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte, Parte generale*, Napoli, 1977, 244, il quale ha recisamente osservato che, «dall'insieme di queste norme, si ricava che, di regola, al momento della morte si apre la successione, esiste la vocazione, si attua la delazione; immediatamente, quindi, colui a cui favore la delazione si attua, acquista il diritto all'eredità (diritto al diritto); al momento dell'accettazione acquista l'eredità, e tale acquisto si riporta *ope legis* al momento dell'apertura della successione». Ha preferito, invece, parlare, con riguardo all'ipotesi di cui si dirà subito nel testo, di «deviazione» rispetto alla normale vicenda successoria, PIRAS, *La successione per causa di morte, Parte generale, La successione necessaria*, in *Tratt. Grosso e Santoro-Passarelli*, Milano, 1965, 138 e 168 s. Con riferimento al diritto tedesco, si è richiamato, diversamente ancora, al concetto di «*Störung*», NIEDER, *Die ausdrücklichen oder mutmaßlichen Ersatzbedachten im deutschen Erbrecht*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 1996, 241.

⁶ Per cause ovviamente diverse da un inammissibile atto di volontà dell'erede (*semel heres semper heres*): v., per alcune esemplificazioni al riguardo, *infra*, par. 2.

⁷ Cfr., per una simile nozione, BILOTTI, *Note sull'amministrazione dei beni ereditari in caso di vacanza parziale della titolarità ereditaria*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, 441, nt. 1, ove condivisibilmente si distingue la vacanza *interinale* della titolarità ereditaria, «che si determina quando il chiamato non ha ancora accettato l'eredità, non essendogli però ancora preclusa del tutto la possibilità di accettare in futuro», la quale «rappresenta il presupposto di fatto per l'operatività dell'articolato e complesso sistema della gestione conservativa dei beni ereditari», dalla «situazione in cui il chiamato non possa o non voglia accettare, che rappresenta invece il presupposto di fatto per l'operatività della vocazione ereditaria indiretta, della vocazione degli eredi legittimi di grado ulteriore e, al limite, della vocazione dello Stato», tutti casi in cui «la vacanza non è meramente provvisoria, bensì *definitiva*» (corsivo nostro). Lo stesso Autore ha, poi, ricordato come anche GROSSO – BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in *Tratt. Vassalli*, XII, t. 1, Torino, 1977, 191, pur scorrendo similmente di vacanza *interinale* della titolarità ereditaria, abbiano, però, osservato che, «a rigore, per vacanza dovrebbe intendersi la vacanza definitiva, dovuta a mancanza originaria, o a sopravvenuta mancata accettazione, di tutti i successivi chiamati di grado anteriore, che conduce infine alla successione dello Stato».

⁸ È appena il caso di osservare come il problema di cui si tratta si ponga in termini essenzialmente diversi – e, tutto sommato, meno gravi – con riguardo alla successione *inter vivos*, il cui eventuale mancato realizzarsi (es. rifiuto di una proposta contrattuale), o successivo venire meno (es. annullamento o risoluzione di un contratto), dovrebbe, invero, di regola comportare che il diritto che si intendeva trasferire rimanga in capo al disponente, oppure rientri (normalmente con efficacia retroattiva) nel patrimonio di costui.

Ma quali sono, esattamente, le modalità con cui il problema dell'eredità vacante viene risolto dall'ordinamento?

Il riferimento alle *modalità*, concetto diverso e più ampio rispetto a quello di *istituti*, consente, invero, di provare a delineare, nell'ambito di cui si tratta, una forma di sistema, e così di raggruppare e unificare istituti che, seppure tra loro distinti, operano – come si vedrà nel corso delle prossime pagine – in base ad uno stesso schema di fondo.

2. Prima modalità di superamento della vacanza ereditaria: vocazione dei chiamati in subordine determinata *per relationem*

Ebbene, una prima modalità di superamento della vacanza ereditaria è quella che tipicamente si realizza mediante gli istituti della sostituzione ordinaria, della rappresentazione, dell'accrescimento e della devoluzione ai successibili legittimi *ex art. 677 c.c.*

Si tratta, come noto, di criteri devolutivi del tutto tradizionali, ognuno dei quali presenta specifici presupposti di applicazione, e risponde, altresì, a diverse finalità di politica del diritto, le quali giustificano anche l'ordine gerarchico sussistente tra i criteri medesimi⁹. E così, innanzi tutto, la sostituzione ordinaria consente la perpetuazione del potere di autonomia privata del testatore pure qualora la prima vocazione sia andata deserta¹⁰, con conseguente esclusione di ogni altro criterio di attribuzione del lascito rimasto vacante¹¹. La rappresentazione mira, invece, a correggere le conseguenze eccessive derivanti dalla rigorosa applicazione del principio per cui il parente prossimo esclude quello remoto¹², al fine di evitare che i discendenti del primo chiamato che non venga alla

⁹ L'art. 467, 2° co., c.c. pone, infatti, la priorità della sostituzione sulla rappresentazione; l'art. 674 c.c., nei commi 3° e 4°, stabilisce, rispettivamente, la prevalenza della stessa sostituzione sull'accrescimento e della rappresentazione su quest'ultimo; l'art. 677 c.c. contempla, infine, in posizione residuale il criterio della devoluzione ai successibili *ex lege*.

¹⁰ Tanto che si è da taluni osservato come, «anche se il codice civile non avesse disciplinato espressamente la sostituzione ordinaria, tale congegno sarebbe stato comunque alla portata del testatore» (così LUMINOSO, voce *Sostituzione (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 142).

¹¹ È stato, quindi, evidenziato come, specialmente mediante una serie di sostituzioni successive (per la cui ammissibilità, v., tra i tanti, D'AVANZO, *Delle successioni*, II, Firenze 1941, 741 s.; ANDREOLI, *La vocazione ereditaria*, cit., 196; BIANCA, *Diritto civile*, 2.2, *Le successioni*, 6ª ed., Milano 2022, 96), il testatore abbia, in definitiva, la possibilità di rendere “impermeabile” l'esclusione della successione legittima insita nell'istituzione di erede (così MUSCHELER, *Erbrecht*, Band II, Tübingen, 2010, 1221 s., Rn. 2452: «da dem Ersatzerben wiederum ein Ersatzerbe gesetzt werden kann [mit beliebiger Häufung], vermag der Erblasser die in der Erbeinsetzung liegende Ausschließung der gesetzlichen Erbfolge “wasserdicht” zu machen»).

¹² Cfr., in tal senso, RUSSO, in *Comm. d'Amelio, Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni*, Firenze, 1941, sub art. 12, 86; D'AVANZO, *Delle successioni*, I, cit., 354; ANDREOLI, *La vocazione ereditaria*, cit., 138 s. e nt. 1, ove anche l'individuazione di ulteriori finalità più specifiche della rappresentazione, in relazione a talune fattispecie particolari. Similmente, nella dottrina francese, cfr. DONNIER, *Des droits des parents en l'absence de conjoint successible, De la représentation* (C. civ.,

successione risentano di tale circostanza pregiudizievole a loro non imputabile¹³. L'accrescimento tende, poi, a conservare i beni del *de cuius* all'interno di una cerchia ristretta di persone preventivamente individuate, in modo tale da impedire il frazionamento della proprietà tra un numero eccessivo di eredi¹⁴. Ed infine, la devoluzione ai successibili legittimi ex art. 677 c.c. avvantaggia i familiari del defunto, mediante l'attribuzione a costoro, in via residuale, della quota vacante¹⁵.

Ma, al di là delle menzionate differenze, il dato più significativo da evidenziare, nella prospettiva sistematica cui si è accennato poc'anzi¹⁶, è che gli istituti di cui si tratta hanno in comune un aspetto fondamentale, ovvero il fatto di determinare il contenuto della vocazione (e, quindi, della conseguente successione) in favore del chiamato in subordine facendo riferimento al contenuto proprio della vocazione anteriore non andata a buon fine. Nei predetti criteri devolutivi accade, infatti, che, sotto il profilo *quantitativo*, l'entità dell'attribuzione in favore del chiamato in subordine corrisponde, in linea di principio, a quella collegata alla prima vocazione, alla quale viene pure fatto riferimento, sotto il profilo *qualitativo*, per imporre al chiamato in subordine alcuni obblighi che non

art. 751 à 755), in *Juris-Classeur, Civil Code Art. 734 à 755*, Paris, 2007, 3, il quale ha affermato che «la représentation successorale est un mécanisme légal destiné à atténuer les effets trop rigides de la proximité du degré», e 6, ove si soggiunge che la stessa «est donc bien un moyen d'assurer à chacun la juste réalisation de ses espérances successorales». La funzione derogatoria della rappresentazione rispetto al principio graduale risulta, poi, particolarmente evidente, sotto il profilo normativo, nella formulazione dell'art. 921, 1° co., *Código civil* spagnolo, ai sensi del quale «en las herencias el pariente más próximo en grado excluye al más remoto, salvo el derecho de representación en los casos en que deba tener lugar» (cfr., in proposito, RIVAS MARTÍNEZ, *Derecho de sucesiones, común y foral*, III, 4ª ed., Madrid, 2009, 2398; CORDERO LOBATO, *La delación*, in BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.), *Derecho de sucesiones*, Madrid, 2009, 51).

¹³ Per l'individuazione di siffatta esigenza di tutela, v., in particolare, PIRAS, *La successione per causa di morte, Parte generale, La successione necessaria*, cit., 201; GIUS. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, Napoli, 1990, 67; ALBANESE, *Delle successioni legittime*, Artt. 565-586, in *Comm. Schlesinger-Busnelli*, Milano, 2012, sub art. 565, 117.

¹⁴ Per l'individuazione della finalità propria dell'accrescimento nei termini riportati nel testo, che è dato rinvenire pure nella *Relazione* del Ministro Guardasigilli (n. 325), cfr. ANDREOLI, *La vocazione ereditaria*, cit., 113; PUGLIATTI, in *Comm. d'Amelio, Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni*, Firenze, 1941, sub art. 224, 574; L. BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, 3ª ed., Milano, 1947, 154 e 158 s.; TATARANO – DE SINNO, voce *Accrescimento*, in *Enc. giur. Treccani*, I, Roma, Aggiornamento 2008, 1; CALVO, *Le vicende della delazione*, in CALVO – PERLINGIERI (a cura di), *Diritto delle successioni e delle donazioni*, I, 2ª ed., Napoli, 2013, 169.

¹⁵ Al cui proposito vale la pena di sottolineare come il criterio devolutivo in esame si differenzi dalla successione legittima *stricto sensu*, rispetto alla quale – come risulterà chiaro nel prosieguo del contributo – presenta, invero, una natura essenzialmente diversa (cfr., in questo senso, anche i rilievi effettuati da ROBBE, voce *Accrescimento (diritto civile)*, in *Nov. D.*, I, 1, Torino, 1957, 166, con riferimento alla denominazione «eredi legittimi» impiegata nell'art. 677 c.c.: «quest[a] indica e specifica soltanto i chiamati per il caso di mancanza dell'accrescimento, ma non li qualifica affatto dal punto di vista giuridico. [...] Essi, in sostanza, sono dei veri e propri sostituiti»).

¹⁶ V. *supra*, par. 1, in fine.

lo avrebbero riguardato direttamente, ma sarebbero stati propri del destinatario della vocazione non andata ad effetto¹⁷. Sotto quest'ultimo profilo, si può, invero, ricordare come la disciplina della sostituzione, dell'accrescimento e della devoluzione *ex art. 677 c.c.* disponga che il chiamato in subordine subentri negli obblighi che gravavano sul primo chiamato, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale o sia stata espressa una diversa volontà dal testatore (cfr. artt. 690, 676, 2° co., e 677, 2° co., c.c.). Inoltre, con specifico riguardo al discendente che succeda per rappresentazione, la legge prevede che il medesimo debba conferire quanto è stato donato all'ascendente pure nel caso in cui abbia rinunciato all'eredità di quest'ultimo (cfr. art. 740 c.c.), e che, qualora egli intenda agire in riduzione, il medesimo sia tenuto ad imputare alla propria quota di legittima anche le donazioni e i legati fatti, senza dispensa, al suo ascendente (cfr. art. 564, 3° co., c.c.).

È questo, complessivamente considerato, il peculiare fenomeno della c.d. vocazione *per relationem*¹⁸, mediante il quale il legislatore intenderebbe conciliare il conferimento della legittimazione a succedere a certi soggetti (ovvero ai chiamati in subordine in virtù dei criteri devolutivi poc'anzi menzionati), conformemente a determinati obiettivi di politica del diritto, con l'esigenza di tutelare la posizione di altri soggetti (quali, in particolare, i coeredi e gli eventuali terzi aventi causa dal defunto), la quale richiede, appunto, che le varie situazioni giuridiche coinvolte nella successione *mortis causa*, in seguito al mancato realizzarsi del primo scenario successorio, siano alterate il meno possibile nei loro reciproci rapporti¹⁹.

¹⁷ Cfr., per un'analogia descrizione del fenomeno in parola, NICOLÒ, *La vocazione ereditaria diretta e indiretta*, Messina, 1934, 171 ss.; similmente, v. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte, Parte generale*, cit., 258 s.

¹⁸ Cfr., per una simile qualificazione, specialmente CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte, Parte generale*, cit., 267 s.; diversamente, hanno preferito al riguardo parlare di c.d. vocazione indiretta, NICOLÒ, *La vocazione ereditaria diretta e indiretta*, cit., *passim*; ALLARA, *La successione familiare suppletiva*, cit., 59 ss.; BARBERO, *Sistema del diritto privato italiano*, II, cit., 888 ss.; MOSCATI, *La vocazione indiretta. La successione per rappresentazione*, in *Studi di diritto successorio*, Torino, 2013, 193 ss. Tuttavia, quest'ultimo inquadramento non appare del tutto convincente, posto che l'aggettivo «indiretta» potrebbe indurre a pensare che la successione in favore del chiamato in subordine non si realizzi, come invece avviene, *iure proprio* rispetto al defunto. In termini critici rispetto ad entrambe le impostazioni, v. G. PERLINGIERI, *Rosario Nicolò e «la vocazione ereditaria diretta e indiretta»*, in *Rileggere i «classici» del diritto civile italiano (1920-1935)*, a cura di G. Perlingieri, Napoli, 2024, 86, secondo cui «non trova giustificazione sistematica e assiologica l'esigenza di costruire una autonoma nozione di «vocazione indiretta» o «per relationem», soprattutto con riferimento all'istituto della rappresentazione». Rispetto a quanto rilevato nel testo, vale, poi, la pena di sottolineare come, nell'ambito del fenomeno della vocazione *per relationem*, sia, a nostro avviso, suscettibile di essere ricondotto, in particolare, anche l'accrescimento, che viene, invero, comunemente considerato espressione del differente fenomeno rappresentato dalla vocazione solidale (o congiunta) (sia consentito rinviare, in proposito, a quanto più ampiamente osservato in OMODEI SALÈ, *La successione dei chiamati in subordine. Una vocazione a fisionomia variabile*, Milano, 2020, 221).

¹⁹ V., ancora, NICOLÒ, *La vocazione ereditaria diretta e indiretta*, cit., 151, 178, 180 e spec. 186 ss.; per considerazioni analoghe, cfr. pure ANDREOLI, *La vocazione ereditaria*, cit., 96.

Sennonché, un simile fenomeno evidentemente presuppone che il punto di riferimento della *relatio*, ovvero la precedente vocazione, sia un'entità giuridicamente esistente e valida, semplicemente non andata concretamente ad effetto per circostanze *soggettive* riguardanti la persona del primo chiamato: circostanze suscettibili di tradursi, a seconda dei casi, in un vizio della delazione (si pensi, ad esempio, alla premorienza, all'indegnità, alla rinunzia) ovvero dell'acquisto ereditario eventualmente compiuto (come avviene, sempre in via esemplificativa, nell'ipotesi di inadempimento dell'onere determinante la risoluzione del lascito testamentario)²⁰. Con la conseguenza che il presupposto poc'anzi accennato non potrebbe, allora, reputarsi integrato qualora la vacanza ereditaria sia, invece, determinata da un vizio che colpisce in maniera *oggettiva* la stessa vocazione del primo chiamato (si pensi, ad esempio, al caso in cui il testamento in favore del primo chiamato risulti nullo o sia stato revocato, oppure, trattandosi di successione legittima, all'ipotesi in cui, con riguardo al primo chiamato, sia stato contestato con successo lo stato di figlio del defunto)²¹. È chiaro, infatti, che lì dove la precedente vocazione non si sia validamente configurata, la stessa nemmeno potrebbe costituire la base di riferimento per determinare l'acquisto in favore del chiamato in subordine, finendo, altrimenti, l'ordinamento per entrare in contraddizione con sé stesso²², né vi sarebbero aspettative di coeredi o terzi meritevoli di tutela, in quanto giuridicamente infondate²³.

Quello così evidenziato è, a nostro avviso, un punto cruciale, che dovrebbe condurre ad individuare la seconda modalità con cui il problema della vacanza ereditaria è suscettibile di essere superato: quella, cioè, valevole per l'ipotesi di vizio della stessa vocazione di colui che appare essere il primo chiamato.

²⁰ Per una più compiuta concettualizzazione dei vizi, rispettivamente, della delazione e dell'acquisto ereditario, sia consentito rinviare nuovamente a OMODEI SALÈ, *La successione dei chiamati in subordine. Una vocazione a fisionomia variabile*, cit., 22 s.).

²¹ Per il concetto di vizio della vocazione, si veda, ancora, OMODEI SALÈ, *La successione dei chiamati in subordine. Una vocazione a fisionomia variabile*, cit., 22.

²² Per un cenno al fatto che, in specie, il testamento, affinché si faccia luogo alla vocazione indiretta (ovvero, come si è detto essere preferibile denominarla, *per relationem*), dovrebbe essere «valido» e soltanto «paralizzat[o] [nella sua] efficacia pratica», poiché diversamente, nell'ipotesi di nullità del testamento, «tutte le disposizioni vengono a cadere e la successione legittima si apre come se il testamento mai vi fosse stato», v. anche NICOLÒ, *La vocazione ereditaria diretta e indiretta*, cit., 250 s. e 247.

²³ Per la sottolineatura del fatto che «il meccanismo proprio della vocazione indiretta [ovvero, secondo la prospettiva qui accolta, della vocazione *per relationem*] trova [...] il suo limite nelle esigenze di quella tutela», v., ancora, NICOLÒ, *La vocazione ereditaria diretta e indiretta*, cit., 190, il quale ha soggiunto che «la vocazione antecedente, o meglio il suo contenuto, è mantenuta in vita e acquista efficacia fin dove la necessità di una tutela delle aspettative di coeredi e di terzi si fa sentire».

3. Seconda modalità di superamento della vacanza ereditaria: vocazione dei chiamati in subordine determinata in maniera autonoma

Se, dunque, nell'ipotesi che stiamo ora considerando, il fenomeno della vocazione *per relationem*, per quanto poc'anzi rilevato, non è in grado di operare²⁴, ne discende che l'ordinamento non può, allora, che determinare il contenuto della vocazione (e, quindi, della conseguente successione) in favore dei chiamati in subordine in maniera del tutto autonoma rispetto alla prima vocazione che non si è realizzata, essendo, come detto, quest'ultima intrinsecamente viziata.

E così, qualora ad essere viziata sia, in particolare, la vocazione testamentaria, applicandosi, in tal caso, l'art. 457, 2° co., c.c., secondo cui «non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria», la devoluzione nei confronti dei chiamati in subordine si attuerà, appunto, in base alle norme relative alla successione legittima c.d. suppletiva²⁵. Con la precisazione, però, che la predetta disposizione andrebbe, a tal fine, letta in modo restrittivo sotto due distinti profili. Per un verso, infatti, nella parte in cui accenna alla «mancanza» di successione testamentaria, la stessa dovrebbe essere intesa come facente riferimento, oltre all'eventualità di totale inesistenza, di fatto, del testamento²⁶, alle (sole) ipotesi in cui il negozio *mortis causa* ri-

²⁴ Rispetto alla ragione preclusiva di fondo individuata alla fine del precedente paragrafo, può aggiungersi che l'inoperatività, in presenza di un vizio oggettivo delle precedenti vocazione, della sostituzione ordinaria, della rappresentazione, dell'accrescimento e della devoluzione ai successibili legittimi ex art. 677 c.c., discende, altresì, da ulteriori considerazioni riguardanti il meccanismo tecnico di funzionamento proprio di siffatti criteri devolutivi (v., *amplius*, OMODEI SALÈ, *La successione dei chiamati in subordine. Una vocazione a fisionomia variabile*, cit., 234 ss.).

²⁵ La disciplina legale della successione avrebbe carattere *suppletivo* in quanto la stessa presuppone – nei termini che saranno subito chiariti nel testo – la mancanza di un testamento (cfr., per tale qualificazione, MENGONI, *Successioni per causa di morte, Parte speciale. Successione legittima*, 6ª ed., in *Tratt. Cicu-Messineo-Mengoni*, XLIII, t. 1, Milano, 1999, 6; CARRARO, *La vocazione legittima alla successione*, Padova, 1979, 28; BIANCA, *Diritto civile*, 2.2, *Le successioni*, cit., 263). Peraltro, taluni hanno criticato l'utilizzo dell'aggettivo «suppletivo», poiché, con una simile espressione, si indicano le norme che suppliscono a una difettosa o incompleta manifestazione della volontà privata, cooperando così al perseguimento del fine avuto di mira da quella volontà, mentre le norme che regolano la successione legittima avrebbero piuttosto carattere *dispositivo*, essendo dirette a realizzare una loro propria funzione, diversa da quella svolta dalle norme relative alla successione testamentaria (per questa prospettiva, v. SANTORO-PASSARELLI, *Vocazione legale e vocazione testamentaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1942, 199; CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte. Parte generale*, cit., 166 s.; FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, Artt. 456-511, cit., sub art. 457, 85). Da parte di altri, si è, quindi, ritenuto più adeguato adottare una formula atecnica, e parlare semplicemente di carattere *sussidiario* della successione legittima rispetto a quella testamentaria (così, in particolare, CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, I, cit., 664; ROMANO, *Le successioni legittime*, in CALVO – PERLINGIERI [a cura di], *Diritto delle successioni e delle donazioni*, I, 2ª ed., Napoli, 2013, 620; BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., 248).

²⁶ L'assenza di fatto, «in tutto o in parte», del testamento andrebbe, a sua volta, intesa in senso stretto, e cioè nel senso della mancanza di una vocazione testamentaria a titolo universale in tutta

sulti invalido o sia stato revocato, e così ricorra, appunto, un vizio della vocazione testamentaria, con esclusione, invece, dei casi in cui il testamento non produca effetto per circostanze riconducibili alla sfera soggettiva dell'istituto: circostanze che – come si è visto nel paragrafo precedente – comportano, viceversa, l'applicazione dei meccanismi della sostituzione, della rappresentazione, dell'accrescimento e della devoluzione ai successibili legittimi *ex art. 677 c.c.*²⁷. Per altro verso, in termini parimenti restrittivi occorrerebbe, altresì, interpretare il rinvio alla successione «legittima», effettuato sempre dalla norma di cui all'art. 457, 2° co., c.c., che – giova ribadirlo – dovrebbe essere letto come un richiamo alla (sola) successione legittima suppletiva, regolata nel Titolo II del Libro secondo del codice civile, e non anche a quella successione che abbia attuazione in virtù di criteri (pur sempre) legali di devoluzione ulteriore (esclusa, quindi, *a priori* la sostituzione ordinaria), quali sono, in particolare, la rappresentazione, l'accrescimento e la devoluzione *ex art. 677 c.c.*, che non risultano, invero, disciplinati all'interno degli artt. 565 ss. c.c., e sono, come detto, destinati ad operare nelle ipotesi di vizi riguardanti la precedente delazione o il precedente acquisto ereditario²⁸.

Lì dove, invece, ricorra un vizio della vocazione legittima, la devoluzione ai chiamati in subordine dovrà intendersi dare vita, sempre nel contesto della successione legittima suppletiva, alla riqualificazione della fattispecie di concorso tra i vari successibili – che dovrà, quindi, prescindere dalla considerazione del successibile *ex lege* la cui vocazione risulti difettosa –, sulla base di quanto previsto dalle norme di cui agli artt. 565 ss. c.c. Ed invero, da un lato, l'art. 565 c.c., nella parte in cui statuisce che l'eredità si devolve alle categorie di successibili ivi contemplate, «nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo», andrebbe ritenuto implicare che i chiamati in subordine vengano in considerazione, appunto, *nell'ordine* previsto dagli artt. 566 ss. c.c., ossia nel caso di *manca*za di chiamati in via prioritaria, che dovrebbe reputarsi ricorrere – simmetricamente a quanto si è visto valere, nell'ambito dell'art. 457, 2° co., c.c., a proposito del testamento – (soltanto) qualora questi ultimi, di fatto, non fossero mai esistiti, oppure lì dove la loro

l'eredità o in una quota di essa, di modo che la successione legittima è esclusa soltanto se, e nella misura in cui, il *de cuius* abbia disposto del suo patrimonio mediante l'istituzione di uno o più eredi (cfr. MENGONI, *Successioni per causa di morte, Parte speciale. Successione legittima*, cit., 37; nel medesimo senso, v. pure ALBANESE, *Delle successioni legittime*, Artt. 565-586, cit., sub art. 565, 20; GENGHINI – CARBONE, *Le successioni per causa di morte*, II, cit., 792).

²⁷ La dottrina appare, invece, orientata in termini parzialmente differenti sul punto, poiché comunemente ritiene che possano assumere rilevanza, ai fini dell'apertura della successione legittima ai sensi dell'art. 457, 2° co., c.c., anche tutti i casi di semplice inefficacia del testamento, pure se riconducibili alla sfera personale del chiamato (v., tra i tanti, TRABUCCHI – RASI CALDOGNO, voce *Successione legittima*, in *Nov. D.*, XVIII, Torino, 1971, 767; TAMBURRINO, voce *Successione legittima (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano 1990, 1325; CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, in *Tratt. Rescigno*, 5, *Successioni*, I, 2ª ed., Torino, 1997, 487). Tuttavia, per alcune argomentazioni volte ad avvalorare l'impostazione restrittiva sostenuta nel testo, si veda OMODEI SALÈ, *La successione dei chiamati in subordine. Una vocazione a fisionomia variabile*, cit., 241 s.

²⁸ V. *supra*, par. 2.

vocazione risulti, per qualche ragione, viziata. Dall'altro lato, il rinvio alle (sole) *regole stabilite nel Titolo II*, effettuato sempre dalla norma di cui all'art. 565 c.c., dovrebbe rendere evidente che la successione dalla stessa contemplata, (anche) nel caso in cui si verifichi in favore di soggetti chiamati in subordine rispetto ad altri, comunque si attua attraverso meccanismi devolutivi diversi non solo, naturalmente, dalla sostituzione ordinaria, ma anche dalla rappresentazione, dall'accrescimento e dalla devoluzione *ex art. 677 c.c.*, che sono, come già rilevato, disciplinati in altre sedi all'interno del Libro delle successioni, e trovano propriamente applicazione nelle ipotesi di vizi riguardanti la delazione o l'acquisto ereditario del primo chiamato²⁹.

4. Terza modalità di superamento della vacanza ereditaria: disattivazione della fattispecie che ha dato causa alla situazione di vacanza, con conseguente ripristino dello scenario successorio originario

Vi potrebbe, infine, essere una terza modalità di superamento della vacanza ereditaria, consistente nella disattivazione della stessa fattispecie che ha dato origine alla situazione di vacanza, tendenzialmente giustificata dal venire meno dell'interesse tutelato dalla fattispecie medesima³⁰. Ciò che comporta, come subito si vedrà, una ulteriore anomalia rispetto al normale svolgersi del procedimento successorio, posto che, nei casi in cui è dato riscontrare un simile fenomeno, il procedimento successorio, anziché muoversi *in avanti*, in direzione dei chiamati ulteriori, finisce per tornare *indietro*, rivolgendosi nuovamente nei confronti di colui che era originariamente designato, potendo, in tal modo, finanche determinarsi la reviviscenza della vocazione originaria intrinsecamente viziata³¹.

Tanto si verifica, ad esempio, qualora il testamento nullo venga confermato ai sensi dell'art. 590 c.c., nel qual caso dovrebbe, appunto, intendersi che succedano (anziché i chiamati in subordine autori della conferma) i soggetti contemplati nel testamento medesimo. Secondo l'opinione che appare preferibile, mediante l'atto di conferma si realizzerebbe, infatti, una forma di sanatoria idonea a dare vita allo stesso *iter* procedimentale

²⁹ V., ancora, *supra*, par. 2.

³⁰ Nelle ipotesi in cui si verifica un simile fenomeno, la vacanza dell'eredità finisce, pertanto, per essere precaria e reversibile (cfr., in proposito, anche SCOGNAMIGLIO, *Il diritto di accrescimento nelle successioni a causa di morte*, Milano, 1953, spec. 170, il quale ha analogamente affermato che «la vacanza può certo essere precaria, specialmente quando si manifesti di già anteriormente all'apertura della successione»).

³¹ Oltre che in seguito alla reviviscenza della prima vocazione oggettivamente viziata (nelle ipotesi, affatto peculiari, che saranno specificamente esaminate di seguito del testo), il ripristino dello scenario successorio originario potrebbe eventualmente conseguire anche alla reviviscenza, della delazione o dell'acquisto ereditario in origine viziati (si pensi, rispettivamente, all'ipotesi della riabilitazione dell'indegno da parte del *de cuius*, o al caso in cui il soggetto, nell'interesse del quale è prevista l'annullabilità dell'accettazione, decida di convalidare l'atto in precedenza compiuto).

che sarebbe derivato da un testamento valido³²: una sanatoria la cui giustificazione andrebbe, in particolare, individuata nell'esigenza di salvaguardare la volontà del *de cuius*, qualora a ciò acconsentano coloro che avrebbero acquistato diritti ereditari in assenza della disposizione testamentaria³³.

Ancora, un fenomeno analogo ricorre pure nell'ipotesi in cui la revoca del testamento per sopravvenienza di figli non abbia effetto perché i figli o discendenti del *de cuius* «non vengono alla successione» (cfr. art. 687, 4° co., c.c.)³⁴. Anche in tal caso, infatti, a fronte della vacanza della quota ereditaria che, in seguito alla revoca del testamento, sarebbe stata destinata ai figli o discendenti del testatore, verificatasi per il fatto che costoro, come detto, non vengono alla successione (ad es., per premorienza, indegnità, rinunzia, e via dicendo), la legge non prevede, come normalmente avviene, che il procedimento successorio si indirizzi senz'altro nei confronti dei chiamati in subordine, bensì, fatto salvo il solo meccanismo della rappresentazione in favore dei discendenti dei figli che non vengono alla successione³⁵, statuisce che la disposizione testamentaria produce di nuovo il suo effetto, con la conseguenza che la vocazione torna ad incardinarsi in capo al soggetto designato nel testamento. E pure questa previsione si giustifica agevolmente considerando che, se i soggetti i cui interessi successori la revoca *ex art.* 687 c.c. intende tutelare (vale a dire i figli o discendenti sopraggiunti o ignorati dal *de cuius*) non vengono alla successione per ragioni riferibili esclusivamente alla loro sfera personale, la *ratio* sottostante alla revoca medesima viene evidentemente meno, cosicché non vi sarebbe più alcun motivo per non riconoscere piena efficacia alla volontà manifestata nel testamento³⁶.

³² Sia consentito rinviare, in proposito, a OMODEI SALÈ, *La successione dei chiamati in subordine. Una vocazione a fisionomia variabile*, cit., 46, e v. anche dottrina ivi citata.

³³ Cfr., in particolare, BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, in *Tratt. Rescigno*, 6, *Successioni*, II, 2ª ed., Torino, 1997, 210; DELLE MONACHE, *Testamento. Disposizioni generali*, Artt. 587-590, in *Comm. Schlesinger-Busnelli*, Milano, 2005, sub art. 590, 263 e 269; GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, Milano, 1954, 217; CAPRIOLI, *La conferma delle disposizioni testamentarie e delle donazioni nulle*, Napoli, 1985, 135. Complementari rispetto alla giustificazione menzionata nel testo appaiono, da un lato, la constatazione dell'esigenza di conservazione dell'atto nullo, stante la non rinnovabilità dello stesso dovuta alla morte del suo autore (v. CICU, *Testamento*, 2ª ed., Milano, 1951, 28), e, dall'altro lato, l'idea secondo cui, essendo i requisiti di forma e di sostanza del testamento previsti, più che a tutela del disponente, a protezione dei successibili (per lo più gli eredi legittimi), agli stessi andrebbe riconosciuta la disponibilità dell'interesse a fare valere la nullità della disposizione testamentaria (cfr. SCALIA, *La nullità e l'inefficacia delle disposizioni testamentarie*, in *Tratt. breve succ. e donazioni Rescigno*, I, 2ª ed., Padova, 2010, 1282).

³⁴ Come si è già avuto modo di rilevare in OMODEI SALÈ, *La revocazione del testamento per sopravvenienza di figli (nella dinamica della devoluzione ereditaria)*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 767 ss.

³⁵ L'esplicito richiamo della rappresentazione, contenuto nel 4° co. dell'art. 687 c.c., si giustifica, invero, nella stessa ottica di tutela sottostante alla revoca del testamento per sopravvenienza di figli, trattandosi di criterio devolutivo che, in relazione al caso di specie, appare pur sempre funzionale alla tutela della discendenza del *de cuius*.

³⁶ Cfr., per analoga spiegazione, L. BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, cit., 458; TALAMANCA, *Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie – Delle sostituzioni*

Infine, sulla base di una regola simile a quella appena ricordata dovrebbe intendersi disciplinata altresì la fattispecie della successione del coniuge putativo, contemplata dall'art. 584 c.c., in base al quale, come noto, il coniuge superstite conserva il proprio titolo a succedere in qualità di erede legittimo, qualora il matrimonio sia stato dichiarato nullo dopo la morte dell'altro coniuge, e il consorte sopravvissuto abbia contratto il vincolo in buona fede (1° co.)³⁷; precisandosi, tuttavia, che il coniuge putativo è «escluso dalla successione», lì dove il *de cuius*, al momento dell'apertura della successione, fosse legato da un valido matrimonio con altra persona (2° co.)³⁸. Anche quest'ultima previsione, nella misura in cui priva il coniuge putativo del titolo a succedere, trova la propria giustificazione – così come la revoca del testamento per sopravvenienza di figli – nella tutela che il legislatore ha inteso assicurare agli interessi successori di determinati soggetti, vale a dire, nel caso ora in esame, agli interessi del coniuge legittimo³⁹. Ma se quest'ultimo non può o non vuole accettare l'eredità, che succede? Deve intendersi che l'eredità si devolva, allora, ai chiamati in subordine, secondo le regole ordinarie, oppure può tornare in scena il coniuge putativo? La legge tace al riguardo; ciò nonostante, in applicazione di una regola analoga a quella sancita dall'art. 687, 4° co., c.c., poc'anzi considerato, sembra potersi affermare che la risposta debba essere nel secondo senso: e cioè nel senso che, qualora il

– *Degli esecutori testamentari*, Artt. 679-712, rist. agg. della 1ª ed., in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1978, sub art. 687, 225; D'AMICO, voce *Revoca delle disposizioni testamentarie*, in *Enc. dir.*, XL, Milano 1989, 282.

³⁷ Nonostante che la norma di cui all'art. 584 c.c., 1° co., c.c. menzioni esclusivamente il «coniuge superstite di buona fede», si ritiene che, costituendo la regola ivi prevista diretto corollario della disciplina dettata per il matrimonio putativo, la medesima regola si applichi pure con riguardo al coniuge il cui consenso «è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi» (arg. ex art. 128, 1° co., c.c.) (v., in questo senso, CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, cit., 444; MONOSI, *La successione legittima del coniuge*, in *Tratt. breve succ. e donazioni Rescigno*, I, 2ª ed., Padova, 2010, 675; MORETTI, in CUFFARO – DELFINI [a cura di], *Delle successioni*, artt. 565-712, in *Comm. Gabrielli*, Torino, 2010, sub art. 584, 107 s.).

³⁸ La soluzione adottata dal codice civile attuale si distanzia dalle soluzioni che, nel silenzio serbato dal codice civile previgente sul punto, erano state proposte dalla dottrina, le quali ammettevano tutte il concorso del coniuge putativo con il coniuge legittimo (vedile sinteticamente riportate da MENGONI, *Successioni per causa di morte, Parte speciale. Successione legittima*, cit., 154, nt. 15). Tale scelta è stata, tuttavia, criticata, in quanto ritenuta eccessivamente penalizzante per il coniuge putativo e difficilmente giustificabile (così, in particolare, GRASSETTI, in *Commentario del codice civile* diretto da M. d'Amelio, *Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni*, Firenze, 1941, sub art. 130, 359 s.; CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, cit., 444; ma, nel senso per cui si tratterebbe di una soluzione giusta, cfr. BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, cit., 227).

³⁹ Cfr., in proposito, MONOSI, *La successione legittima del coniuge*, cit., 675, nt. 40, nonché MORETTI, *I diritti successori del coniuge putativo*, in *Tratt. succ. e donazioni Bonilini*, I, *La successione legittima*, Milano, 2009, 174 e nt. 98, ove si ricorda come i compilatori del codice civile vigente giustificavano la disciplina di cui si tratta sulla base della volontà di non pregiudicare i diritti del coniuge legittimo, considerato anche che, in favore del coniuge putativo, era stato previsto il diritto a una idonea indennità ai sensi dell'art. 139 c.c. vecchio testo (v. *Relazione* al progetto preliminare del codice civile compilato dalla Commissione Reale, 33).

coniuge legittimo non venga alla successione, non ponendosi più l'esigenza di tutela che aveva paralizzato il titolo a succedere del coniuge putativo, il procedimento successorio si indirizzi nuovamente nei confronti di quest'ultimo⁴⁰.

5. Conclusioni

In conclusione, volendo provare a sintetizzare – come si diceva all'inizio⁴¹ – le coordinate sistematiche del tema cui è dedicato il presente contributo, sembra potersi affermare che le modalità con cui la vacanza ereditaria è suscettibile di essere superata variano, in definitiva, a seconda della diversa natura delle cause sottostanti alla vacanza medesima.

Qualora, infatti, quest'ultima trovi la propria origine in circostanze di natura *soggettiva* riguardanti la persona del primo chiamato, che impediscono a quest'ultimo di venire

⁴⁰ Sia consentito rinviare, per un simile approccio alla questione posta nel testo, anche a quanto osservato in OMODEI SALE, *La revocazione del testamento per sopravvenienza di figli (nella dinamica della devoluzione ereditaria)*, cit., 769 s. Ad una conclusione sostanzialmente analoga perviene, del resto, anche larga parte della dottrina, peraltro senza richiamarsi alla regola contenuta nell'art. 687, 4° co., c.c., bensì ritenendo che la norma di cui all'art. 584, 2° co., c.c. non abbia l'effetto di privare il coniuge putativo del titolo a succedere, ma comporti (soltanto) l'assegnazione, al medesimo, di un grado successorio postergato rispetto a quello del coniuge legittimo, di modo che, qualora quest'ultimo non venga alla successione, l'eredità dovrebbe devolversi al primo (cfr., in questo senso, MENGONI, *Successioni per causa di morte, Parte speciale. Successione legittima*, cit., 155; TRABUCCHI – RASI CALDOGNO, *Successione legittima*, cit., 780 s.; GARDANI CONTURSI-LISI, *Successione legittima*, in *Dig. disc. priv., sez. civile*, XIX, Torino, 1999, 98; PALAZZO – SASSI, *Tratt. succ. e negozi successori*, I, *Categorie e specie della successione*, Torino, 2012, 440; ALBANESE, *Delle successioni legittime*, Artt. 565-586, cit., sub art. 584, 554). Sennonché, una simile impostazione non riesce a spiegare come possa il coniuge putativo conservare la qualità di chiamato alla successione, considerato che la norma di cui all'art. 584, 2° co., c.c., derogando al principio di irretroattività della dichiarazione di invalidità del matrimonio putativo, dovrebbe, a rigore, collocare il predetto soggetto nella stessa posizione del coniuge che abbia contratto un matrimonio la cui invalidità sia stata pronunciata *prima* della morte del consorte, e così nella posizione di un soggetto in assoluto privo di titolo a succedere. Artificioso si rivela, poi, anche alla luce di quanto appena osservato, ritenere che «la quarta classe dei successibili può comprendere eccezionalmente due ordini successori e corrispondentemente due gradi di vocazione, il primo occupato dal coniuge vero, il secondo occupato dal coniuge putativo» (così, ancora, MENGONI, *Successioni per causa di morte, Parte speciale. Successione legittima*, cit., 155; nello stesso senso, v. TRABUCCHI – RASI CALDOGNO, *Successione legittima*, cit., 780, nt. 11; CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, cit., 437 e 492; A. PALAZZO, *Le successioni*, I, cit., 462 s.). Viceversa, la soluzione proposta nel testo, mediante il richiamo al principio desumibile dall'art. 687, 4° co., c.c., e così all'idea di una vocazione che, paralizzata dal legislatore per non pregiudicare la posizione di un altro successibile ritenuta meritevole di tutela, una volta che quella esigenza di tutela più non si ponga, torna a produrre nuovamente i suoi effetti, sembra consentire di pervenire all'esito divisato (vale a dire la devoluzione dell'eredità in favore del coniuge putativo, qualora la quota destinata al coniuge legittimo si renda vacante) in maniera che appare, dal punto di vista sistematico-ricostruttivo, più soddisfacente.

⁴¹ V. *supra*, par. 1, in fine.

alla successione, senza, tuttavia, viziare oggettivamente la sua vocazione, ma incidendo soltanto sulla delazione o sull'acquisto ereditario eventualmente compiuto (es. premorienza, indegnità, rinunzia, inadempimento dell'onere determinante la risoluzione del lascito testamentario), potranno operare i tradizionali istituti della sostituzione, della rappresentazione, dell'accrescimento, nonché della devoluzione ai successibili legittimi *ex art. 677 c.c.*, e così il peculiare fenomeno della vocazione *per relationem* ai medesimi collegato⁴².

Lì dove, invece, la vacanza dell'eredità sia determinata da un vizio che colpisce oggettivamente la vocazione del primo chiamato (es. nullità o revoca del testamento, oppure difetto riguardante il titolo a succedere *ab intestato*), il contenuto della vocazione in favore dei chiamati in subordine sarà determinato in maniera del tutto autonoma rispetto alla prima vocazione che non si è validamente configurata, e così troveranno applicazione, in particolare, le regole della successione legittima suppletiva, con conseguente rideterminazione, all'interno di quest'ultima, della fattispecie di concorso tra i vari successibili⁴³.

E ciò sempre che, nel caso di specie, non ricorra una di quelle ipotesi in cui – come si è da ultimo visto – la causa che ha dato origine alla vacanza ereditaria appare suscettibile di essere disattivata, generalmente in considerazione del venire meno dell'interesse dalla medesima tutelato, nel qual caso il procedimento successorio tornerà ad indirizzarsi nei confronti del soggetto originariamente designato⁴⁴.

ABSTRACT

Il saggio, nel tentativo di ricostruire un sistema delle modalità con cui l'ordinamento risolve il problema dell'eredità vacante, raggruppa e unifica istituti che, seppure tra loro distinti, operano in base ad uno stesso schema di fondo. Ne risulta un quadro in cui le modalità di superamento della vacanza ereditaria variano a seconda della diversa natura delle cause determinanti la vacanza medesima (vocazione dei chiamati in subordine determinata, rispettivamente, *per relationem* oppure in via autonoma), nonché della eventualità che le cause di cui si tratta siano suscettibili di essere disattivate (ripristino dello scenario successorio originario).

*The essay, in an attempt to reconstruct a system of the ways in which the legal system resolves the issue of vacant inheritance, groups together and unifies legal institutions that, although distinct from one another, operate on the same underlying scheme. The result is a framework in which the methods for overcoming the vacant inheritance vary according to the different nature of the causes giving rise to the vacancy itself (the designation of secondary heirs being determined, respectively, *per relationem* or autonomously), as well as depending on whether the causes in question can be set aside (resulting in the restoration of the original succession scenario).*

⁴² V. *supra*, par. 2.

⁴³ V. *supra*, par. 3.

⁴⁴ V. *supra*, par. 4.